



Comune di
MARZABOTTO



Comune di
VERGATO

(Provincia di Bologna)



**PSC in forma associata dei Comuni di
Marzabotto e Vergato**

SCHEDA DEI VINCOLI

ADOZIONE: Del. C.C. n. ... del ...

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del ...

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

APRILE 2014



Comune di
MARZABOTTO



Comune di
VERGATO

(Provincia di Bologna)

Piano Strutturale Comunale in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato

SCHEDA DEI VINCOLI

Comune di Marzabotto		Comune di Vergato	
Sindaco	Assessore all'Urbanistica	Sindaco	Segretario Comunale
ROMANO FRANCHI	VALERIO BIGNAMI	SANDRA FOCCI	FRANCA LEONARDI

Progettista responsabile:

Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:

Alessandra Carini (coord. operativo)
Francesco Manunza
Rebecca Pavarini
Diego Pellattiero
Sara Maldina
Concetta Venezia (editing)

Geologia e Microzonazione sismica

Studio Geologico CENTROGEO - Gian Pietro
Mazzetti

Studi archeologici

WunderKammer snc - Fabrizio Finotelli, Paola Poli

Responsabile del Procedimento

Massimo Rossi, Direttore operativo del Comune di
Marzabotto

Ufficio di Piano associato

Marco Teglia, Carmelina Cava (Marzabotto)
Giampaolo Zaccanti (Vergato)

Ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, così come modificato dalla LR 15/2013,art.51, il PSC riporta all'interno della "Tavola dei vincoli" - contraddistinta da due elaborati cartografici *Tutele Vincoli e di natura ambientale e Tutele Vincoli e di natura storico-culturale paesaggistica e antropica – fasce di rispetto e reti tecnologiche* - , tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

Il RUE, i POC e i PUA, nonché le relative varianti, recepiscono i vincoli individuati dal PSC, limitatamente agli ambiti territoriali a cui si riferiscono.

TAV. 2.1 VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici e reticolo idrografico principale, secondario, minore e canali di bonifica

Riferimento Normativo:

Art 4.2. PTCP Provincia di Bologna, art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico

Sintesi disposizioni normative art.4.2 PTCP Bologna:

- Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi.
- Le costruzioni esistenti all'interno delle aree in oggetto sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto **la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire**, anche mediante incentivi, la loro **rilocalizzazione**, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
- **Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale** dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che **non sono ammissibili ampliamenti** e che **il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico**.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- **interventi di manutenzione**,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.
- **Ogni modificazione morfologica**, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, **è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente**;
- Non sono ammessi: la piantumazione di nuove colture agricole, il taglio e la piantumazione di alberi, l'attività di campeggio, il transito e la sosta di veicoli motorizzati, lo stoccaggio di rifiuti, nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto
- Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali non possono essere rinnovate o prorogate, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Fasce di tutela fluviale

Riferimento Normativo:

Art 4.3. PTCP Provincia di Bologna, artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.

Sintesi disposizioni normative art.4.3 PTCP Bologna:

- **Le fasce di tutela fluviale fanno parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato.**
- Nelle fasce di tutela fluviale sono ammessi:
 - a) gli interventi di recupero di costruzioni legittimamente in essere;
 - b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
 - c) ogni intervento edilizio:

- sulle costruzioni, definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
- all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989;
- all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme);

d) impianti tecnici di modesta entità;

e) la realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo; non è ammessa la formazione di nuovi centri aziendali.

f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;

g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003.

- Gli interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non compresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, dove i detti complessi fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989;

- **Nelle Unità di Paesaggio della collina e della montagna, in comuni con meno di 5000 abitanti**, sulla base di un accordo di pianificazione o di programma con la Provincia, **si possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile.**

- **Ogni modificazione morfologica del suolo** suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico è **sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino.**

Fasce di Pertinenza fluviale

Riferimento Normativo:

Art 4.4. del PTCP di Bologna, art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.

Sintesi disposizioni normative art.4.4 PTCP Bologna:

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono ammessi:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- la realizzazione di aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale (da sottoporre all'Autorità di Bacino);
- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- **la destinazione di aree** contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati **per nuove funzioni urbane, qualora non diversamente localizzabili;**
- la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Tali interventi sono ammissibili a condizione che le aree non siano interessate da inondazioni o azioni erosive con tempi di ritorno di 200 anni, che tali interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità, che per la loro realizzazione non sia necessario realizzare opere di protezione dalle piene; che non compromettano elementi naturali di valore.

Area ad alta probabilità di inondazione

Riferimento Normativo:

art 4.5. del PTCP di Bologna, art. 16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4.

Sintesi disposizioni normative art.4.5 PTCP Bologna:

Nelle area ad alta probabilità di inondazione sono ammessi:

- realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti interni o contermini al territorio urbanizzato
 - la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili;
 - sui fabbricati esistenti possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico;
 - le amministrazioni comunali possono determinare di dare attuazione alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 27 giugno 2001;
 - può essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- La realizzazione dei nuovi fabbricati o infrastrutture (ad eccezione di quelle di rilevanza locale), gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino.

Area a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni

Riferimento Normativo:

art 4.11. del PTCP di Bologna, art. 24 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4.

Sintesi disposizioni normative art.4.11 PTCP Bologna:

Per il migliore raggiungimento degli obiettivi del presente piano, i Comuni possono proporre all'Autorità di Bacino competente modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dagli articoli 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 del PTCP.

Nella tav. 1 del PTCP è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni.

In tutti i casi in cui le disposizioni normative dei suddetti articoli consentono determinati interventi a inondazione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni, la sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano

Riferimento Normativo:

artt 5.2. del PTCP di Bologna, D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA.

Sintesi disposizioni normative art.5.2 PTCP Bologna:

Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" comprendono:

- aree di ricarica;
- sorgenti;
- aree di alimentazione delle sorgenti
- aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;
- zone di riserva;
- terrazzi alluvionali;
- aree con cavità ipogee;

Norme per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano

Riferimento Normativo:

artt 5.3. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art.5.3 PTCP Bologna:

1. All'interno delle "zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:

-non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

-non è consentita la realizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti con l'esclusione dei rifiuti inerti.

-non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;

-si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie

-l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

-gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

-per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette.

2. All'interno delle "zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

-non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

-non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;

-l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

-gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette.

3. All'interno delle "zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:

-non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

-non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;

-l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

-l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

4. All'interno delle "zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:

-non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

-l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA. A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A;

~ gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D;

~ sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" fatta eccezione:

- realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali connesse alla conduzione del fondo agricolo

- interventi sui complessi industriali preesistenti.

5. Relativamente alle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle "Aree di ricarica":

~ lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee;

~ non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;

~ nel caso di attività produttive è prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;

All'interno delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe":

~ non possono essere localizzate attività estrattive;

~ non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;

~ le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche;

~ gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

- per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette.

~ l'insediamento di nuove attività industriali è subordinato al rispetto di -l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

6.All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

~ non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;

~ l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni;

- l'insediamento di nuove attività industriali è subordinato al rispetto di specifiche condizioni;

all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale, gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

-per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette.

I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" .

7. Nelle "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" valgono le seguenti disposizioni:

non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti con l'esclusione dei rifiuti inerti;

l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni.

gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

- per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, da riqualificare e interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette.

8. All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, si rimanda all'Allegato O delle Norme del PTCP.

Aree sottoposte a perimetrazione o zonizzazione

Riferimento Normativo:

art 6.2. del PTCP di Bologna, l'art.5 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.2 PTCP Bologna:

Le perimetrazioni di cui al primo punto comprendono la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;

- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;

- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;

- zona 4 - area da sottoporre a verifica;
- zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla perimetrazione o alla classificazione delle aree.

Zone 1: aree in dissesto

Riferimento Normativo:

art 6.3. del PTCP di Bologna, l'art.6 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.3 PTCP Bologna:

Nelle aree zonizzate in dissesto non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.

Possono essere consentiti:

- a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
- b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le opere imposte per l'adeguamento a normative vigenti;
- d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e previo parere favorevole del competente Ufficio Regionale;
- e) interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;
- f) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- g) tagli di utilizzazione o di diradamento del soprassuolo forestale utili ad alleggerire il peso gravante sul corpo franoso.

Sui manufatti ed edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che determini diminuzione del carico urbanistico.

Zone 2 e 3: aree di possibile evoluzione e di influenza del dissesto

Riferimento Normativo:

art 6.4. del PTCP di Bologna, l'art.7 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.4 PTCP Bologna:

Nelle zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto:

- a) modesti ampliamenti degli edifici esistenti;
- b) infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti;
- c) nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, subordinatamente a parere vincolante dell'Autorità di Bacino
- d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- e) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- g) nuovi edifici che non comportano aumento del carico antropico.

Zone 4: aree da sottoporre a verifica

Riferimento Normativo:

art 6.5. del PTCP di Bologna, l'art.8 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.5 PTCP Bologna:

Nelle zone 4 l'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area.

Aree zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi

Riferimento Normativo:

art 6.6. del PTCP di Bologna, l'art.9 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.6 PTCP Bologna:

Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, gli interventi ammessi devono garantire l'allontanamento delle acque superficiali e essere eseguiti in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni.

In ogni nuovo intervento qualora venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette.

Aree zonizzate: norme per la realizzazione di interventi agro-forestali

Riferimento Normativo:

art 6.7. del PTCP di Bologna, l'art.10 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.7 PTCP Bologna:

Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare e mantenere in efficienza adeguate reti di regimazione delle acque e scolanti; in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico questi devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere occupate da lavorazioni agricole, che devono mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 3 dal confine stradale e dalle incisioni fluviali.

L'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora compatibile.

Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:

- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate, dagli Enti competenti in relazione al vincolo idrogeologico (RDL 3267/23).
- b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate.
- c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale.
- d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previa adeguate opere di raccolta e regimazione.

Aree a rischio frana

Riferimento Normativo:

art 6.8. del PTCP di Bologna, art.11 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4.

Sintesi disposizioni normative art. 6.8 PTCP Bologna:

Le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni di cui all'art. 6.2, sono articolate in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:

- a) a rischio molto elevato (R4),
- b) a rischio elevato (R3),
- c) a rischio medio (R2),
- d) a rischio moderato (R1).

I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso i Comuni attuano tale verifica in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi, trasmettendone poi i risultati alla Comunità Montana, ai Comuni interessati e all'Autorità di Bacino.

I Comuni, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi ne valutano la coerenza con il risultato delle analisi.

Nel caso non sussistano più le condizioni di rischio, sulla base di ulteriori, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle U.I.E.

Attitudine alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Riferimento Normativo:

art 6.9. del PTCP di Bologna, art.12 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.9 PTCP Bologna:

Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, le U.I.E dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica, in:

- unità non idonee a usi urbanistici,

- unità da sottoporre a verifica,
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

Nelle "U.I.E. non idonee a usi urbanistici" non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato ad esclusione di:

- a) nuove infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
- b) nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, subordinatamente a parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- c) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- d) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001, previa analisi;
- e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano carico antropico.

Sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti:

interventi di manutenzione, di restauro e di recupero, modesti ampliamenti, cambi di destinazione d'uso..

Nelle "U.I.E. da sottoporre a verifica", l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture o impianti sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo la metodologia prescritta dall'Autorità di Bacino, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto.

Nelle "U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici", l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo i casi in cui, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti i Comuni verifichino la presenza e la possibile interferenza con frane attive, quiescenti e storicamente note. I Comuni in questi casi provvedono alla zonizzazione dell'area.

Per l'intero territorio del bacino montano, i Comuni, in sede di adozione del PSC o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi, provvedono a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. Tali fasce di inedificabilità sono da assoggettare alle norme e limitazioni d'uso definite per le aree in dissesto.

Sistema rurale e forestale dei bacini montani

Riferimento Normativo:

art 6.10. del PTCP di Bologna, art.13 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.10 PTCP Bologna:

Tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale sono soggetti alle seguenti norme:

- i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare e mantenere in efficienza adeguate reti di regimazione delle acque e scolanti;
- in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico questi devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette;
- le scarpate stradali e fluviali non possono essere occupate da lavorazioni agricole, che devono mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 3 dal confine stradale e dalle incisioni fluviali.

- l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora compatibile.
- nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente che accertata la compatibilità delle utilizzazioni agrarie con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
- nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico

Riferimento Normativo:

art 6.11. del PTCP di Bologna, art.14 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4

Sintesi disposizioni normative art. 6.11 PTCP Bologna:

Fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali, i Comuni possono elaborare approfondimenti conoscitivi su versanti contenenti elementi a rischio, su aree interessate da previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero interessabili da eventuali nuove previsioni edificatorie, ricadenti in "U.I.E. non idonee agli usi urbanistici. Previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, questi possono adottare un provvedimento di zonizzazione dell'area studiata, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, che deve essere trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione.

Dall'entrata in vigore dei Piani Strutturali non è più necessario il parere dell'Autorità di Bacino relativamente ai provvedimenti di zonizzazione.

Abitati da consolidare o da trasferire

Riferimento Normativo:

art 6.12. del PTCP di Bologna, art 29 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 6.12 PTCP Bologna:

Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, compresi nell'elenco di cui all'Allegato G delle presenti Norme, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni seguenti:

- l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione;
- all'interno della perimetrazione si possono prevedere solo interventi di:
 - a) consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume preesistente;
 - b) nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato (v.), e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nucleoesistenti;

c) nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.

Negli abitati dichiarati "da consolidare" ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445 e non compresi nel suddetto elenco, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume preesistente.

Negli abitati dichiarati "da trasferire" ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, compresi nell'elenco di cui all'Allegato G delle presenti norme sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza.

Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico

Riferimento Normativo:

art 6.14. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 6.14 PTCP Bologna:

Il PTCP opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi, nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico elevato.

I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate.

Sulle aree individuate dagli strumenti urbanistici Comunali valgono le seguenti disposizioni:

D. - Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali _Faglie e/o discontinuità tettonica

Qualora gli esiti degli approfondimenti di III livello condotti in sede di pianificazione comunale confermino lo stato di instabilità, saranno da applicare le limitazioni e la disciplina delle zone "FP" o "F".

Qualora le conoscenze a disposizione permettano di identificare nel proprio territorio la presenza di faglie "attive" e capaci, in corrispondenza delle stesse e per una zona di rispetto di larghezza da definire in funzione delle caratteristiche della specifica faglia, non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo il caso di infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili.

FP. - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche _Frane attive con acclività $\geq 15^\circ$

In queste aree è vietata la previsione di nuove trasformazioni urbanistiche e territoriali. E' altresì vietata la realizzazione di nuovi interventi edilizi.

Sono fatte salve dai suddetti divieti sia le previsioni urbanistiche che gli interventi edilizi in ambiti urbani consolidati, in attuazione di strumenti adottati prima del 14 gennaio 2013.

E' ammessa unicamente la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità non diversamente localizzabili e di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino l'aumento della superficie.

F. - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche _ Frane attive con acclività $<15^\circ$

In queste aree è vietata la previsione di nuove trasformazioni urbanistiche e territoriali. E' altresì vietata la realizzazione di nuovi interventi edilizi.

Sono fatte salve dai suddetti divieti sia le previsioni urbanistiche che gli interventi edilizi in ambiti urbani consolidati, in attuazione di di strumenti adottati prima del 14 gennaio 2013.

E' ammessa unicamente la realizzazione di: infrastrutture di pubblica utilità non diversamente localizzabili, interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino l'aumento della superficie esistente.

QP. - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche_

Frane quiescenti con acclività $\geq 15^\circ$

Substrato non rigido con acclività $\geq 30^\circ$

Depositi di versante con acclività $\geq 30^\circ$

Qualora gli esiti degli approfondimenti di III livello condotti in sede di pianificazione comunale confermino lo stato di instabilità, saranno da applicare le limitazioni e la disciplina delle zone "FP".

Viceversa qualora le condizioni di instabilità non risultino confermate, l'area dovrà essere riclassificata.

Q. - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche_Frane quiescenti con acclività $< 15^\circ$

Qualora gli esiti degli approfondimenti di III livello condotti in sede di pianificazione comunale confermino lo stato di instabilità, saranno da applicare le limitazioni e la disciplina per le zone "F". Viceversa qualora le condizioni di instabilità non risultino confermate, l'area dovrà essere riclassificata.

P50. - Area potenzialmente instabile per scarpate con acclività $> 50^\circ$ _Scarpate con acclività $>50^\circ$

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo per infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente. Per tali scarpate inoltre dovrà essere applicata una fascia di rispetto di inedificabilità a monte di ampiezza pari all'altezza della scarpata stessa; in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate tale fascia di rispetto dovrà essere estesa da due a tre volte e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche.

L1. - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione _Sabbie prevalenti potenziali

Qualora gli esiti degli approfondimenti preliminari condotti in sede di pianificazione comunale confermino la presenza di terreni predisponenti la liquefazione si dovrà assumere come riferimento la successiva zona L2. In caso contrario, tali aree assumeranno le caratteristiche di zone A o C in funzione della pericolosità sismica locale effettivamente rilevata.

L2. - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione_ Sabbie prevalenti certe

Qualora gli esiti degli approfondimenti di III livello condotti in sede di pianificazione comunale confermino che le aree sono soggette a liquefazione, qualsiasi intervento edilizio che si realizzi in tali aree dovrà garantire la stabilità dell'area su cui si intende edificare anche a seguito di eventi sismici.

G. - Area potenzialmente instabile per presenza di cavità sotterranee_Vena del Gesso_Cavità ipogee

Qualora gli esiti degli approfondimenti di III livello condotti in sede di pianificazione comunale confermino lo stato di pericolosità, qualsiasi intervento edilizio che si realizzi in tali aree dovrà garantire la stabilità dell'area su cui si intende edificare anche a seguito di eventi sismici.

R. - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche_Aree di cava, discariche e depositi terre di scavo.

Devono essere effettuati studi geologici con valutazione della risposta sismica locale (approfondimenti di III livello nelle fasi di POC e/o di PUA);

C. - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti_Limi e argille

AP. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche

Depositi alluvionali con acclività $\geq 30^\circ$

A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

Sedimenti fini sovrastanti le conoidi

Substrato non rigido con acclività $< 30^\circ$

Depositi di versante con acclività $< 30^\circ$

Depositi alluvionali $< 30^\circ$

Ghiaie di conoide affioranti

Alvei attivi e invasivi dei bacini idrici

Ghiaie di conoide amalgamate sepolte

Ghiaie del subsistema di Villa Verrucchio – AES7 (Pleistocene sup.)

Ghiaie del subsistema di Ravenna – AES8 (Olocene)

P. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche

Pendii di substrato rigido con acclività compresa tra 30° e 50°

In caso $V_{s30} \geq 800$ m/s è sufficiente la sola

valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso $V_{s30} < 800$ m/s

l'area dovrà essere riclassificata AP.

S. - Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali _Substrato rigido con scarpate di versante con acclività $< 30^\circ$

In caso $V_{s30} \geq 800$ m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine; in caso $V_{s30} < 800$ m/s l'area dovrà essere riclassificata A.

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate (di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) e Perimetrazioni degli abitati da consolidare (ex L.n. 445/1908 e L.R. 7/2004)

Tali aree sono soggette a propria specifica normativa sovraordinata. Nei casi in cui le norme vigenti ammettano interventi, dovranno essere svolti gli approfondimenti richiesti.

Il PSC dovrà, limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità, approfondire e integrare le conoscenze (identificare le aree che necessitano di approfondimento di II e III livello, microzonazione sismica, definire prescrizioni per la riduzione del rischio sismico).

La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alle criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale da realizzare.

Nel caso di interventi edilizi diretti in ambito rurale, qualora questi risultino ricadenti all'interno di aree classificate "F" o "FP" il relativo Permesso a costruire potrà essere rilasciato a fronte di una relazione geologica-sismica, che dimostri la stabilità del pendio.

Per gli interventi edilizi diretti e per gli interventi previsti da piani attuativi già adottati prima della data di adozione 14 gennaio 2013, ricadenti su aree in cui il PSC o il PTCP richiedono il III° livello di approfondimento non vi è la possibilità di applicare l'approccio semplificato.

2.2 TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

Complessi e aree di rilevanza archeologica

Riferimento Normativo:

art 8.2. del PTCP di Bologna, artt. 21 e 31 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 8. 2 PTCP Bologna:

Il PTCP individua i beni di interesse archeologico secondo le seguenti categorie:

_AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- a) complessi archeologici;
- b) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- c) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

_AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

- d1) zone di tutela della struttura centuriata;
- d2) zone di tutela di elementi della centuriazione.

_FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

- e) fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU e del TPU.

_AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b), c) sono definiti da piani o progetti pubblici, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali progetti possono prevedere:

- 1) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- 2) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- 3) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Fino all'entrata in vigore di detti piani, si applicano le seguenti norme transitorie:

-Nelle zone a) sono ammesse attività e trasformazioni del punto 1) di cui sopra.

-Nelle zone b) sono ammesse le attività e trasformazioni del punto 1) di cui sopra, nonché, subordinatamente al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi: l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, gli interventi sui manufatti edilizi esistenti. Qualora gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

_Nelle zone c) possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari.

_AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2), oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, connesse alla conduzione del fondo agricolo;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) ogni intervento edilizio all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989;
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni degli artt. 21 o 37 del PTPR;
 - g) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
 - h) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate dal PTPR alle disposizioni dell'art. 21.

Nelle zone d1) e d2) sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

Ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, previo parere favorevole della Provincia, possono essere previste da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta essere coerente con l'organizzazione territoriale storica e garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

Le nuove previsioni dovranno essere localizzate nelle quadre già parzialmente urbanizzate.

_FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

Nelle zone e) possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Centri storici

Riferimento Normativo:

art 8.3. del PTCP di Bologna, art. 22 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 8.3 PTCP Bologna:

Il PTCP individua i centri storici presenti in territorio provinciale, distinguendoli secondo la seguente casistica:

- a) centro e nucleo storico "semplice" comprensivo della parte edificata e, qualora individuabile, dell'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- b) centro o nucleo storico "complesso", definito dall'insieme dell'agglomerato storico o la somma di agglomerati storici prossimi, dagli elementi storici esterni, dall'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- c) centri o nuclei storici "relazionati tra loro" dal punto di vista percettivo o funzionale per i quali, oltre alla individuazione del centro o nucleo storico edificato e della sua eventuale area di integrazione storico-ambientale, è da prevedere il riconoscimento nel territorio degli areali e/o elementi, esistenti o potenziali, che definiscono e identificano le relazioni insediative storiche.

Sulla base di tale individuazione, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico.

Il PTCP persegue l'obiettivo di tutela dell'assetto e degli elementi storici ancora riconoscibili dei centri o nuclei edificati e dell'area di integrazione storico-paesaggistica. Del centro storico, come sopra definito, sono da salvaguardare gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'applicazione dell'intervento di ripristino tipologico, opportunamente documentato.

Per l'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica, il PTCP persegue in particolare l'obiettivo della tutela e valorizzazione della riconoscibilità e percezione delle strutture storiche presenti. A tal fine, in questa area, eventuali trasformazioni dovranno risultare coerenti all'assetto e agli elementi storici, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale.

Nei centri o nuclei storici, gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica.

Nei comuni che non abbiano ancora adeguato il proprio PRG al PTPR, fino all'adeguamento al presente piano, nelle località individuate dal PTCP come centri storici e nelle quali il PRG vigente non abbia individuato una perimetrazione di Zona A ai sensi dell'art. 36 della L.R. 47/1978, con riferimento all'intero perimetro del centro abitato interessato sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, mentre per i mutamenti d'uso consentiti si applicano le disposizioni dell'art. 26 della L.R. 31/2002.

Beni culturali

Riferimento Normativo:

art. 10 Dlgs 42/2004

Sintesi disposizioni normative art.10 Dlgs 42/2004:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopracitati;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante, quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle già indicate che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 2, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Riferimento Normativo:

art. 136 Dlgs 42/2004

Sintesi disposizioni normative art.136 Dlgs 42/2004:

1. Sono soggetti alle disposizioni del relativo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche e così pure i relativi punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico.

Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

Riferimento Normativo:

art. 3.2 del PTCP di Bologna, art. 6 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 3.2 del PTCP di Bologna:

Il piano formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità di Paesaggio.

I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articolare ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni.

Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

1. Sistema di pianura

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Compensare l'artificializzazione connessa agli usi agricoli, riqualificare l'assetto paesaggistico ed ecologico del territorio rurale, ricostruire gli habitat naturali e semi-naturali propri dell'agro-ecosistema;
- Migliorare le generali condizioni di sicurezza idraulica e idrologica;

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione;
- Salvaguardare e valorizzare ai fini della riqualificazione territoriale la trama insediativa storica e la memoria degli ordinamenti idrografici;
- Incentivare la demolizione di edifici agricoli dimessi e la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale;
- Promuovere produzioni agricole;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo, di interventi edilizi di bioarchitettura.

Gli obiettivi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale del Sistema di pianura sono i seguenti.

1.1. UdP n.1 - Pianura delle bonifiche

Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:

- Potenziare la vocazione naturalistico-ambientale;
- Organizzare sistemi di offerta di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire i processi di rinaturalizzazione già in atto;
- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico-ricreativa sostenibile;

1.2 UdP n.2 - Pianura persicetana

Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:

- Rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica;
- Valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio (centuriazione);

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana;
- Attuare una verifica attenta della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;
- Tutelare i manufatti agricoli tradizionali.

1.3 UdP n.3 - Pianura centrale

Gli obiettivi prioritari da perseguire in questo ambito sono:

- Potenziare il ruolo di transizione tra territorio densamente edificato ed infrastrutturato e zone agricole;
- Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale del Reno (con caratterizzazione naturale) e del Navile (con caratterizzazione storica);

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature per una fruizione turistico-ricreativa leggera; del territorio rurale relazionata ai due assi principali del Reno e del Navile;
- Integrare il costruito e le infrastrutture con dotazioni di spazi naturali di compensazione e mitigazione;
- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana;
- Attuare una verifica attenta della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio.

1.4 UdP n.4 - Pianura orientale

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Rafforzare la vocazione agricola produttiva;
- Valorizzare sotto il profilo dell'offerta culturale e della salvaguardia attiva la centuriazione romana;

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana;
- Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale Idice-Savena;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico della attuale debolezza della rete ecologica e della riconoscibilità dei segni storici sul territorio.

1.5 UdP n.5 - Pianura della conurbazione bolognese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Riqualificare gli usi insediativi propri di questo territorio elevando la qualità degli standard relativi alle componenti ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- Promuovere un sistema di offerta ricreativa;
- Mantenere i varchi e le discontinuità del sistema insediativo.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale proprie dell'ambito periurbano;
- Garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra-urbane.

1.6 UdP n.6 - Pianura imolese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Sostenere la vocazione agricola produttiva;
- Valorizzare ed evidenziare il rilevante interesse della struttura storica del territorio (centuriazione);

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Salvaguardare e valorizzare la maglia centuriale;
- Incentivare e consolidare una agricoltura produttiva di qualità, ambientalmente sostenibile;
- Incentivare il contenimento dell'utilizzazione di prodotti agro-chimici;
- Operare il controllo degli emungimenti dalle falde;
- Contenere l'espansione edilizia e infrastrutturale nei terreni di maggior pregio della pianura medio-bassa;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico della salvaguardia e valorizzazione della maglia centuriale e della viabilità antica, come pure dei problemi della attuale debolezza della rete ecologica;
- Valorizzare la trama insediativa dei nuclei edificati con valenze storiche e delle infrastrutture storiche.

2. Sistema collinare

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Valorizzare e coordinare ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile il sistema di aree di valore naturale ed ambientale caratterizzate da specifiche forme di salvaguardia e di gestione (aree protette e SIC);
- Riqualificare sotto il profilo naturalistico e ambientale i corsi d'acqua principali;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici;
- Garantire, attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dei versanti.

- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Gli strumenti di pianificazione comunali dovranno tendere ad escludere l'edificazione sparsa;
- Incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo e di interventi di bioarchitettura.

Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema collinare sono i seguenti:

2.1 UdP n.7 - Collina bolognese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative;
- Riqualificare ambientalmente i corsi d'acqua principali dell'UdP (Samoggia, Lavino, Reno-Setta, Savena, Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio, conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione;
- Favorire le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi;
- Incentivare il recupero di valori paesaggistici attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui;
- Incentivare il mantenimento e completamento della rete scolante aziendale;
- Limitare progressivamente le colture avvicendate alle pendici più stabili e di minore acclività;
- Evitare interventi con latifoglie a rapido accrescimento, utilizzando specie autoctone.
- Consentire, nella fascia a contatto con la pianura come pure negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, moderati incrementi delle attività ortofrutticole tradizionali se realizzate con bassi apporti di mezzi chimici.

2.2 UdP n.8 - Collina imolese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Valorizzare e coordinare ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile la Riserva del Bosco della Frattona, il proposto Parco della Vena del Gesso, le aree interessate dai SIC, i parchi pubblici di livello comunale, tenendo presente il ruolo strategico del torrente Santerno come elemento di fruizione e di collegamento ambientale e funzionale con l'emergenza dei gessi romagnoli;
- Riqualificare sotto il profilo naturalistico, ambientale e fruitivo i corsi d'acqua principali, Sillaro e Santerno.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Mantenere le caratteristiche distintive del paesaggio agricolo caratterizzato dal frutteto e dal vigneto accanto al seminativo;
- Integrare la Riserva Naturale Orientata del Bosco della Frattona e l'area del proposto Parco della Vena del Gesso;
- Tutelare al massimo la presenza di aree di concentrazione di materiale archeologico;
- Contenere la proliferazione di ulteriori laghetti collinari, ammettendoli solo dove concorrono alla gestione coordinata della risorsa idrica;
- Contenere il consumo idrico irriguo.

3. Sistema montano

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dei versanti;
- Valorizzare la struttura organizzativa storica del territorio, i centri storici e i nuclei storici non urbani;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici;
- Agevolare la permanenza delle attività agricole tradizionali;
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Incentivare il recupero delle abitazioni rurali non più collegate all'attività agricola, evitando le nuove costruzioni sparse;
- Rafforzare le potenzialità fruibili per il tempo libero attraverso il recupero dei manufatti esistenti;
- Limitare all'indispensabile gli ampliamenti e le rettifiche del sistema viario;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo e di interventi di bioarchitettura.

Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema montano sono i seguenti.

3.1 Udp n.9 - Montagna media occidentale

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Agevolare la permanenza delle attività agricole tradizionali;
- Promuovere l'offerta territoriale coordinata a livello di sistema delle diverse aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale presenti in questa UdP (il Parco Storico di Monte Sole, il Parco di Montovolo) ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile, valorizzando il ruolo strategico del crinale Reno-Setta come elemento di collegamento ambientale e funzionale con le aree protette del sistema di crinale (Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone).

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico insediativo e della relativa infrastrutturazione;
- Salvaguardare il territorio dalle tendenze alla semplificazione paesaggistica;
- Sottoporre alla valutazione degli impatti paesaggistici e idrogeologici gli ampliamenti dei centri abitati;
- Promuovere la riqualificazione naturalistica e fruibili dell'ambito fluviale del Fiume Reno;
- Attivare interventi di miglioramento dei boschi cedui;
- Favorire gli inserimenti, o gli ampliamenti, di limitate quantità di colture minori fortemente compatibili;
- Riutilizzare le aree instabili orientandole verso l'estensivazione o alla rinaturalizzazione e utilizzare il territorio per il tempo libero;
- Negli ambiti idrogeologicamente fragili i nuovi insediamenti anche di tipo agricolo sono da evitare.

3.2 Udp n.10 - Montagna media orientale

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire le attività umane che possono influire positivamente sulla stabilità dei versanti, assicurando il generale controllo della rete scolante;
- Sottoporre a verifica il tracciato di alcune infrastrutture viarie nei punti di crisi (in casi come quello del Savena) e di più forte impatto ambientale;
- Affrontare all'interno degli strumenti urbanistici comunali il tema del riutilizzo, e/o preferibilmente della eliminazione, dei grandi contenitori tecnologici agricoli;
- Migliorare i boschi esistenti attraverso la riconversione verso forme di ceduo a turni più lunghi;

3.3 Udp n.11 - Montagna media imolese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Garantire la regolazione delle acque superficiali e il controllo dei movimenti franosi;
- Valorizzare il sistema di aree d'interesse naturalistico;
- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Esercitare attenzione particolare sulle attività umane che possono influire sulla stabilità dei versanti, comprese quelle agricole;
- Migliorare i boschi esistenti.

- Affrontare all'interno degli strumenti urbanistici comunali il tema del riutilizzo, e/o preferibilmente della eliminazione, dei grandi contenitori tecnologici.

4 Sistema di crinale

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Assicurare la corretta manutenzione del soprassuolo finalizzata al mantenimento degli equilibri idrogeologici;
- Riquilibrare l'offerta turistica sostenibile orientata ad una corretta fruizione ambientale a scala interregionale e dalle aree metropolitane, assicurando la connessione con il sistema dei parchi di crinale;
- Salvaguardare e valorizzare l'assetto tipologico storico, edilizio e infrastrutturale;
- Salvaguardare gli habitat naturali e seminaturali;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici.
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Recuperare i manufatti edilizi storici e contenere al minimo le nuove costruzioni;
- Promuovere e mantenere le attività agricole orticole e le colture tipicamente montane;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo e gli interventi di bioarchitettura.

Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema di crinale sono i seguenti:

4.1. Udp n.12 - Montagna della dorsale appenninica

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili per il turismo ambientale, il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali, attraverso il Parco dei Laghi con riferimento anche alle confinanti province di Firenze e Pistoia;
- Promuovere e mantenere le attività agricole multifunzionali con connotati tipicamente montani;
- Valorizzare la struttura organizzativa storica del territorio, i centri storici e i nuclei storici non urbani;

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Individuare, nell'ambito della pianificazione del Parco dei Laghi, strategie idonee alla compensazione della spiccata artificializzazione della fascia basale del sottosistema costituito dal PEC, dall'autostrada A1 e il complesso sistema idroelettrico dei laghi di Suviana e del Brasimone;
- Promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico insediativo;
- Sottoporre alla valutazione degli impatti paesaggistici e idrogeologici gli ampliamenti dei centri abitati;
- Migliorare i boschi esistenti attraverso la riconversione verso forme di ceduo a turni più lunghi e in casi limitati a fustaia.
- Recuperare i manufatti rurali tradizionali esistenti..

4.2 Udp n.13 - Alto crinale bolognese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Riquilibrare i nuclei e i centri abitati del territorio;
- Riquilibrare il patrimonio ecologico/paesistico/ambientale dell'intera UdP;

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Considerare la silvicoltura come attività strettamente coordinata con le esigenze naturalistiche, ecologico-ambientali, paesaggistiche e del turismo;
- Orientare le attività agricole prioritariamente a diversificare e completare l'offerta turistica;
- Razionalizzare l'impiantistica connessa allo sci alpino (piste di discesa e impianti di risalita) nella piena compatibilità con le esigenze di protezione delle praterie cacuminali e delle aree di transizione alla foresta;

- Attuare le infrastrutture viarie e le opere di difesa idrogeologica con tecniche a ridotto o minimo impatto ambientale.

Sistema della rete ecologica

Riferimento Normativo:

Art. 3.5 del PTCP di Bologna

Sintesi disposizioni normative art. 3.5. del PTCP di Bologna:

La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.

Sistema Rete Natura 2000

Riferimento Normativo:

art. 3.7. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 3.7. del PTCP di Bologna:

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Protezione Speciale (ZPS). Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d'interesse comunitario, costituiscono parti strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme. Relativamente alle zone pSIC/ZSC, la Provincia, attraverso il "Piano di Azione per la gestione dei pSIC del territorio provinciale", stabilisce le linee guida che gli enti locali competenti dovranno seguire per assicurare la salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale d'interesse comunitario.

Nel caso in cui nel territorio ricade un SIC, i Comuni, anche attraverso forme di collaborazione intercomunale, dovranno effettuare scelte di gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC, effettuando una valutazione dell'incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo.

Sistema provinciale delle aree protette

Riferimento Normativo:

art. 3.8. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 3.8. del PTCP di Bologna:

Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie:

- Parchi regionali,
- Riserve naturali regionali,
- Aree di riequilibrio ecologico.

Il PTCP riconosce al sistema delle aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate:

- a. costituire la struttura portante della rete ecologica di livello;
- b. rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione un sistema integrato di offerta di offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche.

I Comuni, ai sensi della L.R. 11/88, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

Fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'ambito del perimetro di tale area, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTPR relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti, secondo quanto recepito e integrato dal presente PTCP.

I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico attuate con specifici interventi le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, riconoscendo a tali aree una particolare funzione ecologica.

Sistema di crinale e sistema collinare

Riferimento Normativo:

art. 7.1. del PTCP di Bologna, art. 9 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 7.1. del PTCP di Bologna:

Gli strumenti di pianificazione comunale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali in quello collinare e in quello montano, salvo specifiche disposizioni, sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche;
- b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in contiguità con essa;
- c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;

d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti al servizio della popolazione di due comuni confinanti.

Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto e ad altezze superiori ai 1200 metri, è consentito:

- realizzare rifugi e bivacchi, strutture per l'alpeggio, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, limitando la realizzazione di strutture abitative a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio.
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare di annessi rustici aziendali ed interaziendali, connessi alla conduzione del fondo agricolo;
- realizzare impianti tecnici di modesta entità;
- realizzare piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati.

Sistema delle aree forestali

Riferimento Normativo:

art. 7.2. del PTCP di Bologna, art. 10 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 7.2. del PTCP di Bologna:

In tali aree si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Con riguardo all'attraversamento dei terreni da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti al servizio della popolazione di due comuni confinanti.

Le opere di cui sopra non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Riferimento Normativo:

art. 7.3. del PTCP di Bologna, art. 19 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 7.3. del PTCP di Bologna:

La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse. Tali zone faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali possono prevedere la realizzazione di :

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti al servizio della popolazione di due comuni confinanti.

Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, connessi alla conduzione del fondo agricolo;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali;
- e) gli interventi edilizi all'interno del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 e delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei PRG vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 19 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 19 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

La realizzazione delle opere in elenco deve risultare congruente con le finalità di cui sopra, prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative.

Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, purchè di estensione contenuta, in contiguità con l'urbanizzato e ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti.

Zone di tutela naturalistica

Riferimento Normativo:

art. 7.5. del PTCP di Bologna, art. 25 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 7.5. del PTCP di Bologna:

Le finalità del PTCP per le Zone di tutela naturalistica è la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna. Le Zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture.

Le disposizioni degli strumenti provinciali e comunali definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali;
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solo ove sia compatibile con le finalità di conservazione;
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di tipo culturale;
- i interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture stradali, di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti.

Fino all'entrata in vigore di tali strumenti di pianificazione, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli a funzioni di vigilanza e ricerca;
- d) la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni;
- f) l'esercizio delle attività ittiche, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano.

In tali zone non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Crinali, calanchi e dossi

Riferimento Normativo:

art. 7.6. del PTCP di Bologna, art. 20 PTPR.

Sintesi disposizioni normative art. 7.6. del PTCP di Bologna:

Riguardo ai crinali, i Comuni sono tenuti ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi in conseguenza alle seguenti direttive:

- se la linea del crinale costituisce la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi;
- se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici.

Sui crinali individuati dal PTCP:

- è ammessa la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radiotelevisiva solo nei siti e nei limiti dello specifico piano di settore;
- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale.

Sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico. Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica.

Sui dossi di pianura sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive.

Disposizioni specifiche per il territorio collinare

Riferimento Normativo:

art. 10.8. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 10.8. del PTCP di Bologna:

Per tutto il territorio collinare il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale.

- a) Valorizzazione delle funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico: il riequilibrio ecologico, la funzione paesaggistica, la funzione 'turistica', la funzione di area residenziale di qualità.
- b) Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali.
- c) Valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali (Reno, Savena, Idice, Sillaro, Sellustra, Santerno, Samoggia, Lavino).
- d) Per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:
 - promozione della riqualificazione urbana; in particolare attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi;

- esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza nei sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, del Sillaro;
- indirizzo prevalente alla riqualificazione urbana nei sistemi vallivi fortemente infrastrutturati ed insediati del Reno, del Setta e del Savena (comuni di Pianoro e Sasso Marconi).
- e) Distribuzione nel tempo dell'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata anche tra più Comuni.
- f) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto precedente lettera:

- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, nonché per i piccoli nuclei di crinale, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU) non superiore a quella del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Samoggia, del Santerno e del Sillaro, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU) che superi per non più del 5% l'estensione complessiva del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;

Per quanto riguarda le attività produttive industriali e artigianali, nel territorio collinare la Provincia e i Comuni favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive in essere. E' ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare.

Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico

Riferimento Normativo:

art. 11.8. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 11.8. del PTCP di Bologna:

Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale, la protezione o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici e ecologici.

In questi ambiti le trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo di seguito descritte sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. A-18 della L.R. 20/2000:

- a) le attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti;
- b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche;
- c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente ai sistemi, collinare, montano e di crinale;
- d) interventi di forestazione, stante la necessità di preservare la naturale alternanza bosco-prato;
- e) interventi per attività agro-industriali.

La nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR.

Ambiti ad alta vocazione

Riferimento Normativo:

art. 11.9. del PTCP di Bologna.

Sintesi disposizioni normative art. 11.9. del PTCP di Bologna:

In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale.

In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività, non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola.

Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC e il RUE potranno richiedere per gli interventi edilizi più significativi che l'azienda proponente possieda, per ogni ULU impiegata, i requisiti di reddito previsti per le misure strutturali.

E' ammessa, possibilmente in accordo con le proprietà interessate, la modificazione della destinazione agricola dei suoli per la realizzazione di elementi funzionali della rete.